

ECOCE

Guida pratica Rifiuti urbani

Aprile 2024



Dipartimento
del territorio

Sommario

4 **Introduzione**

5 **Scopo**

5 **Basi legali**

6 **Classificazione**

14 **Glossario**

Introduzione

Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. A tal proposito fa stato il numero totale di posti di lavoro a tempo pieno di un'impresa e non solo quelli di una singola unità (es. succursale, filiale).

In particolare sono considerati tali:

- i rifiuti solidi urbani (RSU), ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

Essendo considerati rifiuti ai sensi delle legislazioni federali e cantonali vigenti, devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto dell'ambiente. La priorità deve essere data alla valorizzazione materiale del rifiuto, riutilizzandolo o cercando di riciclarne il più possibile. La valorizzazione energetica risulta invece essere una valida alternativa qualora non sia possibile il riciclaggio materiale (art. 12 OPSR).

La corretta gestione dei rifiuti urbani riveste quindi una particolare importanza per i Comuni in quanto vige il monopolio dello smaltimento per tutti i rifiuti che rientrano in questa categoria. Anche i rifiuti provenienti dalle amministrazioni pubbliche, che in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative sono analoghi ai rifiuti che provengono dalle economie domestiche, devono essere considerati rifiuti urbani, indipendentemente dal numero dei posti di lavoro a tempo pieno. Sono invece esclusi dal monopolio le "aziende amministrative" con più di 250 posti di lavoro a tempo pieno, ossia gli enti autonomi di diritto pubblico (es. università, aziende di trasporti pubblici, ospedali e consorzi) e le società anonime di diritto speciale della Confederazione (ad es. Posta, FFS) e dei Cantoni (ad es. banche cantonali).

Oltre a ciò, i Comuni sono confrontati su diversi aspetti e temi da tenere in considerazione sia nella gestione sia nell'attribuzione dei mandati alle imprese di raccolta, riciclaggio e smaltimento attive sul territorio.

I rifiuti speciali e soggetti a controllo ai sensi dell'OTRif raccolti dai servizi comunali vengono anche parzialmente trattati nel presente documento in quanto provenienti dalle economie domestiche.

Tutti questi aspetti sono generalmente indicati nel Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, base legale principale per i Comuni per quanto concerne l'applicazione della corretta gestione dei rifiuti sul proprio territorio.

Scopo

Il Dipartimento del territorio, con la presente guida, vuole indicare la corretta prassi da adottare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani sia da un punto di vista formale sia pratico, cercando di garantire una gestione rispettosa dell'ambiente.

Si è quindi optato per un documento suddiviso in due parti: la prima, di carattere descrittivo, vuole fungere da manuale completo mentre la seconda, più immediata, vuole essere un aiuto veloce e intuitivo.

Basi legali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983, stato 1 gennaio 2022 (LPAmb)
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991, stato 1 febbraio 2023 (LPAC)
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015, stato 1 gennaio 2023 (OPSR)
- Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005, stato 1 gennaio 2020 (OTRif)
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005, stato 1 gennaio 2018 (OLTRif)
- Ordinanza sugli imballaggi per bevande del 5 luglio 2020, stato 1 gennaio 2022 (OIB)
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 20 ottobre 2021, stato 1 gennaio 2022 (ORSAE)
- Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada del 29 novembre 2002, stato 1 gennaio 2023 (SDR)
- Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada del 30 settembre 1957, stato 1 gennaio 2023 (ADR)
- Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)
- Regolamento di applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif)
- Regolamento di applicazione dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 30 giugno 2021, stato 1 giugno 2023 (ROPSR)
- Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

Classificazione

I Comuni sono tenuti a offrire il servizio di raccolta per i seguenti rifiuti:

- rifiuti solidi urbani (RSU);
- ingombranti combustibili non riciclabili;
- ingombranti di legno;
- carta e cartone;
- vetro;
- ferro minuto, latta ed alluminio;
- ingombranti metallici;
- rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo come ad esempio pile e batterie, vernici, colle, solventi e altri prodotti chimici, oli esausti (minerali e vegetali);
- le plastiche maggiormente riciclabili (PP e PE).

I Comuni sono inoltre tenuti a effettuare sia la raccolta sia il compostaggio degli scarti vegetali (art. 8 ROPSR).

I Comuni possono offrire il servizio di raccolta per i seguenti rifiuti:

- tessuti e scarpe;
- bottiglie per bevande in PET;
- rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo come ad esempio tubi fluorescenti, apparecchi elettrici ed elettronici e pneumatici fuori uso;
- scarti organici di cucina;
- rifiuti edili minerali e materiali inerti.

L'esperienza ha dimostrato che per alcune delle categorie sopra elencate sono verificate delle difficoltà nell'effettuare una corretta gestione e per questo motivo vengono approfondite qui di seguito.

Rifiuti solidi urbani (RSU)

Sono rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili. La raccolta deve essere effettuata tramite il sacco ufficiale dei rifiuti comunale o, dove previsto, tramite le apposite fascette o un sistema causale sul peso. Lo smaltimento deve avvenire presso l'impianto Cantonale di Termovalorizzazione dei Rifiuti a Giubiasco (ICTR) (art. 7 ROPSR).



Ingombranti combustibili non riciclabili

Sono rifiuti solidi urbani (RSU) che per dimensione o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati. Non è consentito gettare i RSU assieme agli ingombranti in quanto lesivo del principio di causalità. La raccolta deve avvenire tramite imprese di smaltimento con regolamento operativo ai sensi dell'OPSR con destinazione finale l'ICTR di Giubiasco.



Ingombranti metallici

Anche se possono essere riciclate producendo nuovi oggetti metallici, le biciclette in disuso e quelle in buono stato possono essere consegnate gratuitamente negli oltre 500 punti di raccolta del progetto Velafrica, biciclette per l'Africa (<https://velafrica.ch/it>). In questo modo vengono valorizzate anche le parti non metalliche (es. pneumatici, plastiche).



Plastiche in PP e PE

La raccolta può avvenire tramite imprese di raccolta o di smaltimento con destinazione finale un impianto di riciclaggio il più locale possibile. Ciò significa che non è sufficiente organizzare la raccolta e consegnare le plastiche in PP e PE a un'impresa qualsiasi ma bisogna assicurarsi che le stesse vengano conferite a un'impresa di riciclaggio materiale con regolamento operativo ai sensi dell'OPSR in grado di effettuare un riciclaggio di almeno il 75% delle plastiche consegnate.

La raccolta può avvenire anche presso i contenitori appositi presenti presso la grande distribuzione. Tali indicazioni vanno esplicitate nei bandi di concorso, in particolare modo se non viene data la possibilità di consorzio (https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/Direttiva_raccolta_plastiche_PP_e_PE.pdf)



Bottiglie per bevande in PET

La raccolta può avvenire tramite imprese di raccolta o di smaltimento con destinazione finale un'impresa di riciclaggio materiale con regolamento operativo ai sensi dell'OPSR.

La raccolta può avvenire anche nei contenitori appositi presenti presso la grande distribuzione.

PET-Recycling Schweiz (PRS) gestisce il finanziamento della raccolta e del riciclaggio sulla base di una soluzione di settore volontaria. L'organizzazione di raccolta privata riscuote sulle bottiglie per bevande in PET un contributo di riciclaggio anticipato, compreso nel prezzo d'acquisto.



Scarti organici di cucina

L'umido, in questo caso i resti alimentari organici provenienti dalle cucine delle economie domestiche e dalla ristorazione, si compone di scarti vegetali e scarti di origine animale (ad esempio pelle, ossa, resti di carne crudi o cotti, gusci di uova, resti di pesce crudi o cotti, latte e latticini, ma anche prodotti confezionati giunti a scadenza oppure guasti e non più commestibili).

I resti alimentari contenenti scarti di origine animale rientrano nella più ampia definizione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 e il loro trattamento è regolato dall'Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn), la cui attuazione è di competenza dell'Ufficio del veterinario cantonale (UVC).

Le imprese che immagazzinano, trasformano e/o smaltiscono i sottoprodotti di origine animale sono soggette all'obbligo di notifica e autorizzazione da parte dell'UVC. Le aziende che trasportano a titolo professionale sottoprodotti di origine animale sono soggette unicamente all'obbligo di notifica. Non sono soggette all'obbligo di notifica la raccolta e l'immagazzinamento intermedio di resti alimentari nel luogo in cui sono prodotti così come il trasporto a titolo privato.

La raccolta e immagazzinamento intermedio di resti alimentari a livello comunale presso gli ecocentri o gli ecopunti è un servizio che rientra nella categoria di attività soggette all'obbligo di notifica e autorizzazione da parte dell'UVC.



I requisiti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione sono i seguenti:

I sottoprodotti non devono essere alla portata di terze persone o animali: i bidoni per la raccolta devono essere di preferenza all'interno di un ecocentro recintato e sorvegliato oppure si deve provvedere con altre tipologie di contenitori che il contenuto non sia accessibile a terze persone o animali.

I sottoprodotti devono essere smaltiti il più velocemente possibile: è richiesto che i bidoni vengano svuotati e puliti/disinfettati almeno 2 volte alla settimana. È da evitare, ad esempio, presso gli ecopunti che in caso di bidoni pieni l'utenza depositi sacchetti di resti alimentari fuori dagli stessi e che i resti diventino quindi accessibili a terze persone o animali.

Poiché i sottoprodotti possono essere veicolo di malattie, le installazioni devono essere concepite in modo da poter essere pulite e disinfettate facilmente: negli ecocentri è richiesta una postazione per permettere agli utenti di lavare le mani e/o i recipienti con cui è stato trasportato l'umido. In ogni caso il Comune deve disporre degli apparecchi necessari per pulire e disinfettare le postazioni di raccolta dell'umido. Le procedure di pulizia e disinfezione così come la loro documentazione devono essere specificate nel manuale gestionale.

Soddisfatti i punti di cui sopra, l'autorizzazione viene in seguito concessa dietro inoltro della licenza edilizia per l'ecocentro/ecopunto.

Scarti vegetali

I Comuni sono tenuti ad organizzare la raccolta separata ed il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati (art. 8 ROPSR). Ciò significa che non è sufficiente organizzare la raccolta e consegnare gli scarti vegetali a un'impresa qualsiasi ma bisogna assicurarsi che gli stessi vengano conferiti a un impianto di compostaggio e/o fermentazione in possesso di una regolare licenza edilizia e con un regolamento operativo ai sensi dell'OPSR.

Tali indicazioni vanno esplicitate nei bandi di concorso, in particolar modo se non viene data la possibilità di consorzio.



Rifiuti speciali

Sono rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell'ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un insieme di specifiche misure tecnico-organizzative.

Piccoli quantitativi (< 20 kg) di rifiuti speciali possono essere riconsegnati gratuitamente ai rivenditori (art. 22 LPChim), essere consegnati all'ecocentro comunale (art. 6 cpv. 1 ROPSR) o essere presi in consegna da imprese di smaltimento autorizzate OTRif.

Grandi quantitativi (> 20 kg) non possono essere consegnati presso gli ecocentri ma sono da riconsegnare ai fornitori o alle imprese di smaltimento autorizzate OTRif.



Di seguito le principali regole di sicurezza:

- Divieto di fumare
- Divieto di mangiare e bere
- Utilizzo di misure di protezione personali (es. guanti, occhiali)
- Divieto di mischiare o diluire
- Il deposito deve essere al coperto, separato dagli altri rifiuti e accessibile solo al personale autorizzato
- Vanno utilizzati contenitori omologati ONU
- Va garantita un'aerazione idonea al tipo di rifiuto
- Per i rifiuti liquidi vanno utilizzate bacinelle di contenimento di volumetria pari ad almeno il 100% del volume del contenitore più grande.
- Avere a disposizione delle misure di primo intervento (es. estintore, materiale assorbente, farmacia)

Il Dipartimento del territorio, nell'ambito della formazione continua, offre un corso ad hoc sulla corretta gestione dei rifiuti speciali ([https://www4.ti.ch/dt da/spas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/formazione-e-informazione / formazione-continua](https://www4.ti.ch/dt-da/spas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/formazione-e-informazione/formazione-continua)).

Glossario

Regolamento operativo ai sensi dell'OPSR:

Gli impianti per rifiuti che smaltiscono più di 100 t/a di rifiuti sono tenuti ad allestire un regolamento operativo da sottoporre per parere all'Autorità (art. 27 cpv. 2 OPSR). La SPAAS approva tali regolamenti (art. 3 cpv. 1 lett. d ROPSR).

Impresa di smaltimento con regolamento operativo ai sensi dell'OPSR:

Impresa che ritira, deposita e separa rifiuti.

Impresa di riciclaggio materiale con regolamento operativo ai sensi dell'OPSR:

Impresa che ritira, deposita e ricicla materialmente rifiuti.

Impresa autorizzata OSOAn di riciclaggio materiale con regolamento operativo ai sensi dell'OPSR:

Impresa che ritira, deposita e ricicla materialmente rifiuti ed è autorizzata dall'Ufficio del veterinario cantonale.

Impianto di fermentazione con regolamento operativo ai sensi dell'OPSR:

Impianto di produzione di biogas che ritira, deposita e ricicla (materialmente e energeticamente) rifiuti biogeni.

Impianto di compostaggio con regolamento operativo ai sensi dell'OPSR:

Impianto di produzione di compost che ritira, deposita e ricicla materialmente scarti vegetali.

Impresa di smaltimento autorizzata OTRif:

Impresa che ritira, deposita, separa e può riciclare rifiuti soggetti a controllo e speciali.

Allegato

Schede riassuntive dettagliate suddivise per tipologia di rifiuto



Per ulteriori informazioni
<https://ti.ch/rifiuti/>

Dipartimento del territorio
Ufficio rifiuti e siti inquinati
Via Franco Zorzi 13,
6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 29 71
e-mail dt-ursi@ti.ch
www.ti.ch/rifiuti

©Dipartimento del territorio, 2024 www.ti.ch